



Legambiente Abruzzo

Binario 1, Stazione Centrale, Pescara
+39 345 9193427
segreteria@legambienteabruzzo.it

Associazione Noimessidaparte – APS

C.F. 90037100691
Via Castellata-Ex Casello Bonifica
66037 S.Eusanio del Sangro (CH)
Mail: noimessidaparte@gmail.com
PEC: severo.marco@pec.it

WWF Zona Frentana e Costa Teatina Onlus

via Ortona snc Lanciano (CH) 66034 - C.F. 900268860693 -
e-mail: zonafrentana@wwf.it

**DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE
GOVERNO DEL TERRITORIO
E POLITICHE AMBIENTALI**

Servizio Tutela, Valorizzazione del paesaggio
e Valutazione Ambientale -

Via L. Da Vinci n. 6 – 67100 L'Aquila

Posta elettronica certificata: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Oggetto: PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI SANITARI A RISCHIO INFETTIVO MEDIANTE STERILIZZAZIONE, CON ADIACENTE DEPOSITO PER RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI – Osservazione in critica

Premessa:

La proposta progettuale in esame si colloca in relazione con quanto attiene la gestione dei rifiuti e la sua trasformazione, nonché la salute umana e la tutela dell'ambiente. In tali ambiti le amministrazioni pubbliche hanno come obbligo quello di anteporre il bene comune e l'interesse di tutti e non gli interessi economici di un singolo privato. Il progetto è proposto dalla ditta Di Nizio Eugenio Srl, con sede in Mafalda (CB) e previsto in Atessa.

Progetto

IMPIANTO:

- Linea di trattamento dei rifiuti sanitari a rischio infettivo mediante sterilizzazione,
- Impianto di lavaggio e sanificazione dei contenitori/bidoni di raccolta riutilizzabili;
- Stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi in aree distinte e definite.

ZONA A – Area Gestione Rifiuti Non Pericolosi: Un'area di 800 m2

ZONA B – Area Deposito Rifiuti Pericolosi: Un'area di circa 1.100 m2

ZONA C – Area sterilizzazione rifiuti sanitari a rischio infettivo e lavaggio contenitori di raccolta: un'area coperta di poco meno di 900 m²

ZONA D – Magazzino contenitori vergini e sterilizzati per raccolta rifiuti sanitari a rischio infettivo: oltre le aree A e D è ubicata un'area di circa 800 m² destinata ad ospitare sia i contenitori lavati e sterilizzati provenienti dall'impianto di sterilizzazione, in modo da poterli riutilizzare, sia quelli vergini pronti da utilizzare presso le strutture servite.

ZONA E – Amministrazione e servizi

Come da descrizione procedurale l'azienda proponente intende ampliare i servizi di gestione rifiuti offerti, dotandosi di un proprio impianto di sterilizzazione di rifiuti sanitari a rischio infettivo con produzione di CSS/CDR con potenzialità di trattamento di 20.000 ton/anno, al quale sarà associato un deposito di rifiuti, sia non pericolosi che pericolosi, provenienti da terzi, (aziende pubbliche e private, attività ambulatoriali ed ospedaliere, servizi di raccolta differenziata, ecc...) con raggruppamento e formazione di carichi omogenei da avviare successivamente ad impianti autorizzati per lo smaltimento o il recupero con potenzialità 15.000 ton/anno.

Nella Premessa del documento progettuale si legge che la ditta Di Nizio Eugenio S.r.l. *“è leader nel panorama nazionale circa la gestione dei rifiuti provenienti da attività ambulatoriali ed ospedaliere”* e che per tale attività *“risulta essere aggiudicataria, in raggruppamento temporaneo di imprese, del bando di gara per affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento, recupero dei rifiuti prodotti dalle Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo fino al 2022”*. La società, quindi, per il *“potenziamento dei servizi offerti e della razionalizzazione ed ottimizzazione delle attività eseguite”* chiede di realizzare *“un proprio impianto di sterilizzazione di rifiuti sanitari a rischio infettivo con produzione di CSS/CDR con annesso stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi e provenienti prevalentemente da servizi di micro-raccolta”*.

La prima considerazione da fare è che quando l'azienda ha partecipato all'appalto per la gestione dei rifiuti sanitari lo ha fatto ben sapendo di non avere impianti in Abruzzo e per questo lo ha fatto in ATI con aziende emiliane operanti nel settore. Ricordiamo che la Di Nizio Eugenio S.r.l. inizialmente non era stata l'aggiudicataria dell'appalto, bensì era giunta terza, e nel prezzo di aggiudicazione è ben compreso il costo di dover trattare i rifiuti presso impianti fuori regione.

Considerando che la produzione nazionale di rifiuti sanitari è di circa 170.000 ton/anno, mentre quella della sola Regione Abruzzo è circa di 4.000 ton/anno lascia pensare che non è un impianto progettato e destinato al solo fabbisogno della Regione Abruzzo, ma i rifiuti potrebbero arrivare da fuori regione.

La premessa della richiesta di autorizzazione non sussiste nemmeno se si tiene conto del fatto che sul territorio regionale esistono già altri impianti autorizzati a svolgere la stessa attività di cui uno nelle immediate vicinanze, sempre in Val di Sangro e autorizzato al trattamento di ben 24.000 ton/anno, che la stessa proponente cita nello SIA a pg. 243 capitolo 9.3.

Altra incongruenza circa la necessità di realizzare tale impianto nasce dal fatto che, realizzando un impianto di sterilizzazione, la Di Nizio Eugenio S.r.l. eviterebbe di trasportare i rifiuti sanitari da sterilizzare ma comunque sarà costretta a trasportare fuori regione il rifiuto contrassegnato con il codice CER 19 12 10, ossia CDR o CSS in base alle risultanze della caratterizzazione, vista l'assenza in regione di un impianto autorizzato ad effettuare il recupero energetico di tale rifiuto.

Resta poi assolutamente incomprensibile, se la reale necessità primaria è quella di gestire i rifiuti sanitari a rischio infettivo, poiché l'azienda chiede anche lo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, attività che, per stessa ammissione della proponente, non ha nulla a che vedere con l'attività dell'impianto di sterilizzazione dei rifiuti sanitari. Quest'ultima considerazione è sostanziale poiché nell'ambito dell'autorizzazione richiesta l'attività di stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi rappresenta l'aspetto probabilmente più impattante, visto che si richiede di poter movimentare e **gestire 4.500 ton/anno di rifiuti pericolosi** e 10.500 ton/anno di rifiuti non pericolosi. L'impianto ipotizzato dovrebbe avere una capacità di stoccaggio di 225 ton di rifiuti pericolosi e di 515 ton di rifiuti non pericolosi. Tutto questo abbinato alla richiesta di gestire 20.000 ton/anno di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo contrassegnati con i codici CER 18 01 03* e CER 18 02 02*.

Seveso

Nella descrizione delle operazioni di gestione dei rifiuti pericolosi non viene, incomprensibilmente, mai menzionato il D. Lgs. 26 giugno 2015, n. 105 **“Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose – Seveso III”**. La proponente ignora che la gestione dei rifiuti rientra nell’ambito di applicazione di questa norma o pensa di poterla ignorare avendo fissato dei limiti massimi di rifiuti stoccabili?

Appare poco significativa in tal senso il tentativo di ignorare la direttiva Seveso III fissando dei limiti alla capacità massima istantanea di stoccaggio di alcune tipologie di rifiuti, come previsto nel progetto dalla Tabella 5 riportata a pagina 81.

La direttiva Seveso III, infatti, parla di incidenti rilevanti connessi con le sostanze pericolose potenzialmente presenti all’interno di uno stabilimento.

Per valutare l’applicazione della normativa occorre stimare i quantitativi massimi istantaneamente presenti di sostanze pericolose caratterizzate da specifiche indicazioni di pericolo. Tra l’altro gli stessi valori limite indicati come capacità massima di stoccaggio istantaneo lasciano ipotizzare che l’impianto è soggetto all’applicazione della direttiva Seveso III.

Nel settore B1, infatti, secondo le indicazioni riportate dalla Tabella 5, di seguito riportata, si legge che la capacità massima istantanea per lo stoccaggio di solventi e vernici è di 50 tonnellate.

Ebbene se si tiene conto che tipicamente queste tipologie di rifiuti sono liquidi infiammabili contaminati da sostanze pericolose caratterizzate dai codici di indicazione di pericolo H224, H225 e H226 il limite indicato dalla proponente è 5 pari al limite per uno stabilimento di soglia superiore ed è 5 volte il limite per uno stabilimento di soglia inferiore.

Tab. 5. Capacità di stoccaggio istantanea delle singole aree e complessiva per attività di gestione dei rifiuti pericolosi (cfr. Elab. 10-PRD4 – Planimetria aree stoccaggio rifiuti in ingresso)

AREA DI STOCCAGGIO	MODALITÀ DI STOCCAGGIO	TIPOLOGIA DI RIFIUTO	CAPACITÀ MASSIMA Istantanea (ton)	CAPACITÀ ANNUA (ton)
Settore B1	Contenitori con cravatta, taniche o cisterne	Solventi e vernici	50	1.000
Settore B2	Contenitori con cravatta, taniche	Soluzioni acquose	25	500
Settore B3	Contenitori con coperchio, contenitori plastici	Batterie e catalizzatori	5	100
Settore B4	Contenitori con cravatta	Ospedalieri	10	200
Settore B5	Contenitori e box di stoccaggio, bara neon	RAEE	25	500
Settore B6	Contenitori e box di stoccaggio	VFU	25	500
Settore B7	Contenitori con coperchio, contenitori con cravatta, taniche	Altri rifiuti	75	1.500
Settore B8	Contenitori di stoccaggio con coperchio	Materiali assorbenti	10	200
TOTALE			225	4.500

Appare, dunque, **del tutto evidente che a questo stabilimento deve essere applicata la direttiva Seveso III** e questo dimostra in modo chiaro ed evidente l’incapacità del progettista e dell’azienda proponente a gestire questa attività.


La direttiva Seveso III non pone dei limiti che un’azienda deve impegnarsi a rispettare, ma fissa dei tetti massimi per alcune tipologie di sostanze pericolose in giacenza, superati i quali devono essere adottate specifiche misure di sicurezza rivolte anche all’esterno dello stabilimento stesso. Soprattutto nella zona industriale della Val di Sangro, caratterizzata da una forte presenza di attività produttive che impiegano

grosse quantità di sostanze pericolose, l'applicazione dei principi indicati dalla normativa Seveso III deve essere assolutamente presa in considerazione da tutte le aziende che utilizzano sostanze pericolose, dagli organi di controllo a dall'autorità pubblica deputata a rilasciare le autorizzazioni.

Vinca

La stessa proponente asserisce a pag.33 dello SIA: Il Sito di Interesse Comunitario "Bosco di Mozzagrogna (Sangro)" (SIC IT7140112), analizzato al paragrafo seguente, avente una superficie di circa 428 ha, e` comunque distante dall'area di progetto in linea d'aria circa 1,6 km in direzione Nord-Ovest. Pertanto, **non emergono interferenze con l'intervento proposto** (cfr. Progetto Definitivo, Elab. 6-URB3). Sempre la proponente nell'eraborato 6 : Aree protette e parchi assenti **nel raggio di 500 m** ed anche in area vasta; I S.I.C. più prossimi all'impianto sono i seguenti:

- BOSCO di MOZZAGROGNA (SIC IT7140112) a circa 1,6 km in direzione Nord-Ovest
- RISERVA NATURALE SERRANELLA (IT7140215): a circa 4,5 km in direzione Ovest.



* EMISSIONI IN ATMOSFERA

La proponente altresì asserisce nelle integrazioni richieste nel elaborato R9-DIR inerenti l'effetto cumulo per quanto riguarda le immissioni in atmosfera, che sono insignificanti "...il relativo impatto, comunque modesto, è limitato all'immediato intorno dell'insediamento..." ed ancora nello SIA -allegato R6- punto 7.2.1. " Per quanto attiene alle emissioni prodotte dai mezzi di conferimento dei rifiuti al complesso impiantistico, la stima di un valore medio di emissioni è estremamente difficile, in considerazione della grande variabilità delle condizioni di funzionamento dei motori, dello stato dei veicoli e della velocità di esercizio." il flusso di automezzi 30-36 automezzi giorno in entrata, e naturalmente 30-36 automezzi giorno in uscita per un totale medio giornaliero di 67 automezzi, e un totale medio anno, considerando 330 giorni lavorativi, di **22.110 automezzi**. Guardando inoltre il quadro riassuntivo delle emissioni -an-

nesso IV- abbiamo numeri di tutto riguardo se sommati tra loro, 1.280kg di HCL e NH3, e di polveri sottili 1.312 kg di cui 672 derivanti dallo stoccaggio di rifiuti pericolosi. **Questi numeri non sono affatto insignificanti**, inoltre ci chiediamo su quale valutazione anemologica la proponente basa le proprie affermazioni di irrilevanza, e comunque di impatto ” **limitato all'immediato intorno dell'insediamento** ” , quando la sabbia del deserto africano arriva sino alle nostre montagne.

Orbene, ai fini di una migliore comprensione sulla importanza comunitaria di un area SIC, si riportano qui di seguito alcune sentenze:

la Direttiva Habitat 92/43/CEE prescrive tassativamente all'articolo 6 comma 3 ”Qualsiasi piano progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo” La valutazione di incidenza in Italia è disciplinata dall'art.5 del D.P.R. 357/1997 e successive modifiche. Il TAR Veneto nella sentenza del 18/12/2007 n.4027, ha puntualizzato come il vigente art.5 del DPR 357/97 stabilisce al III° comma per interventi che possano avere incidenze significative “...ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possano avere sul sito” La norma chiaramente non pone alcun limite particolare, nel senso che affatto richiesto che l'intervento in questione sia iscritto nel sito, e non possa essere invece semplicemente destinato ad un'area relativamente prossima a quello, considerato anche il suo contenuto. D'altro canto, la richiesta di uno studio di incidenza ha, per l'appunto, la finalità di stabilire se l'intervento abbia in concreto un effetto significativo, ed eventualmente quale: non se ne presuppone invece ex ante l'esistenza. (cfr.T.A.R. Puglia, Bari sez.1, sentenza del 2/04/2009, n.785). Anche il Consiglio di Stato in numerose decisioni, come la n.6832 del 11/07/2006, o la VI, n.1102/2005, ha ribadito l'assoluta necessità di valutare l'intervento con le misure di conservazione del sito Natura 2000. La giurisprudenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea, sulla scorta di quanto previsto dalla direttiva 92/43, sottolinea che deve essere sottoposto a valutazione d'incidenza qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito, ma che possa avere incidenze significative sullo stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso . La stessa giurisprudenza precisa, in proposito, che requisito base della valutazione è che il piano o progetto sia idoneo a pregiudicare significativamente il sito interessato e che, in considerazione del principio di precauzione, tale pregiudizio sussiste in tutti i casi in cui non può essere escluso, sulla base di elementi obiettivi, che il suddetto piano o progetto pregiudichi significativamente il sito interessato” (Corte di Giustizia CE, Sez.II, 10 gennaio 2006 n.98; id.29 gennaio 2004 n.209; Consiglio di Stato, Sez.IV, 22 luglio 2005 n. 3917; Consiglio di Stato, Sez.IV, 5 maggio 2006 n. 5328)¹. Quindi una giurisprudenza più che consolidata sia a livello nazionale che comunitaria, ha ripetutamente carattere necessario della valutazione di incidenza “

Riproponiamo uno stralcio del testo legislativo nella sua interezza, DPR 120/2003, visto che non è un'opera che debba essere attuata per imperativi motivi di rilevante interesse pubblico:

*“Qualora, a seguito della valutazione di incidenza, un piano o un progetto risulti avere conseguenze negative sull'integrità di un Sito (valutazione di incidenza negativa), si deve procedere a valutare le possibili alternative. In mancanza di soluzioni alternative, il piano o l'intervento può essere realizzato solo per motivi di rilevante interesse pubblico e con l'adozione di opportune misure compensative dandone comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (DPR 120/2003, art. 6, comma 9). **Se***

¹

nel Sito interessato ricadono Habitat naturali e Specie prioritari, l'intervento può essere realizzato solo per esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica, o per esigenze di primaria importanza per l'ambiente, oppure, previo parere della Commissione Europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (DPR 120/2003, art. 6, comma 10). In tutti gli altri casi (motivi interesse privato o pubblico non rilevante), si esclude l'approvazione."

● Con la nuova legge regionale sui rifiuti, la Lr. n.5 del 2018, entrata in vigore il 1 febbraio 2018, Norme a sostegno dell'economia circolare - Adeguamento Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti, al volume III pg. 64 , Tutela dell'Ambiente Naturale, nella fascia di 2km dal SIC, c'è il criterio "penalizzante limitante". Quindi sarà necessario effettuare la VINCA.


Livello di prescrizione	Magnitudo	Impianti ai quali si applica	Fase di applicazione	Fonte dati
Tutela integrale	TUTELA INTEGRALE			
Penalizzante	LIMITANTE Nei 2 km dal perimetro delle aree Natura 2000 il progetto dovrà effettuare le procedure di cui al DPR 357/97.	Per tutti gli impianti della Tabella 18.2-1.	MACRO	Geoportale Regione Abruzzo

Immagine: pg.64 Volume III Lr. n.5 del 2018

Localizzazione:

L'impianto sarà ubicato all'interno dell'area industriale di Saletti in Atesa(CH). Seppur in area industriale nelle immediate vicinanze al sito in oggetto vi sono abitazioni e locali ristorativi. Sul progetto viene riportata un'unica casa singola a 50 mt di distanza e il primo centro urbano quello di Montemarcone. Ebbene l'abitazione più vicina considerando le proprie pertinenze e quelle del sito dove ricadrà l'impianto dista soli 30 mt a sud-ovest. 100 mt a est dell'impianto vi è un Bar – Pizzeria con abitazione sopra il locale e un'altra casa singola sulla strada. Il locale è molto frequentato nelle pause di lavoro proprio da chi trova impiego nelle vicine attività industriali. Sempre a est a 290 mt dal sito vi è un agglomerato con 7 abitazioni, mentre a nord est compresi tra i 250 mt e i 500 mt vi sono 15 abitazioni. A nord dell'impianto compreso tra i 500 mt e i 700 mt, come non citare l'agglomerato urbano che si affaccia sulla strada provinciale 119, contrada Saletti in Atesa, un'area a forte sviluppo urbanistico con numerose abitazioni anche di recente costruzione e attività commerciali quali bar e ristoranti.





Distanze nuclei abitativi dal sito della ditta DI NIZIO Srl

- ★ Sito DI NIZIO Srl
 - Abitazione distante meno di 50 mt dal sito
 - ★ Bar - Ristorante con abitazione distante 100 mt dal sito
- - - Nucleo abitativo compreso tra 100-500 mt di distanza dal sito
 - Nucleo abitativo compreso tra 500-700 mt di distanza dal sito

-tutti fattori di per se **escludenti** riguardo l'insediamento di un impianto **con deposito di rifiuti pericolosi**, che devono essere tenuti in debita considerazioni dalla Regione Abruzzo;

-presenza di rifiuti pericolosi assoluti anche tossici che entrano in contrasto con l'assetto del territorio sia per la presenza dei numerosi nuclei abitativi che per la presenza di strutture sensibili;

-tale situazione, infatti, risulta simile a quella del caso oggetto della controversia che ha interessato la Regione Abruzzo contro la società P.E s.nc. di R.L & C innanzi al TAR Abruzzo sez. di Pescara (rif. Sentenza n.1274 del 3.12.2010 che si allega e a cui si rinvia) **che ha confermato il comportamento** e l'atteggiamento della Regione Abruzzo nell'aver negato il rilascio dell'autorizzazione alla società richiedente per la presenza nelle vicinanze dell'impianto di smaltimento rifiuti non pericolosi e pericolosi, di case sparse e polo sportivo.

La Stessa CCR-VIA Abruzzo nel Giudizio n°2759 del 16/03/2017 -ECOTEC- , pone come escludente la presenza di case sparse ai sensi dell'All.1 della L.R. 45/2007.

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

PREAVVISO DI RIGETTO AI SENSI DELL'ART. 10 BIS DELLA L. 241/1990 e s.m.i.

- Ai sensi dell'All. 1 della L.R. 45/2007 la presenza di case sparse costituisce, nel caso specifico, un criterio escludente trattandosi di modifica sostanziale dell'impianto di trattamento rifiuti.

Conclusioni:

Lo studio della DINIZIO Eugenio S.r.l., a parere delle scriventi associazioni, è vago, non entra nel merito, carente sul profilo inerente la valutazione degli impatti ambientali, somigliante più ad un mero esercizio didattico, che ad una esposizione di un progetto sottoposto a V.I.A., poiché nonostante la grande profusione descrittiva, che dovrebbe far capire il grado di impatto, altro non è che un impianto informativo di articolato, carente di una narrazione omogenea chiara e puntuale. **Non si capisce nemmeno la vera finalità dell'impianto, men che meno il beneficio per la collettività**. Nel progetto definitivo, a 1.1 Finalità, c'è la seguente descrizione: "La scelta di investire nella realizzazione di un proprio impianto di sterilizzazione di rifiuti sanitari a rischio infettivo scaturisce dalla necessità di coprire l'intera gamma delle esigenze di smaltimento di rifiuti provenienti da attività sanitarie...", la proponente descrive le difficoltà di conferimento di rifiuti sanitari in Abruzzo e decide di fare un impianto, in realtà capace di operare con quantitativi di gran lunga superiori al fabbisogno regionale, come da noi descritto in premessa, e che comunque dovrà smaltire fuori regione il rifiuto contrassegnato con il codice CER 19 12 10, ossia CDR o CSS in base alle risultanze della caratterizzazione, parla di assenza di offerta in tal senso, per poi descrivere un impianto a 900 metri da quello proposto nello SIA, che incenerisce e sterilizza i rifiuti sanitari. Vista la capienza dell'impianto, verranno aggiunti 4.500 tonnellate di rifiuti pericolosi, e 10.500 tonnellate di rifiuti non pericolosi. Un impianto su cui convogliare come descritto nell'allegato 1, dai rifiuti ospedalieri, a quelli urbani e assimilabili, passando per i fanghi di fosse settiche e fognature, sino ad arrivare a quelli pericolosi che vanno dalle vernici ai filtri dell'olio eccetera. Per quest'ultimi come descritto dalla proponente al capitolo Finalità: "... offrendo in tal modo un servizio tecnicamente efficiente ed economicamente competitivo, specialmente a favore dei micro-produttori, i quali si trovano spesso a dover affrontare costi di smaltimento finale eccessivamente onerosi", a tal riguardo, ci resta difficile credere nella filantropia. Al opzione zero, nominata dalla Di Nizio come Alternativa Zero, capitolo 3.7.3. dello SIA, leggiamo la descrizione inerente la difficoltà di chiudere la filiera del servizio prestato alle Aziende Sanitarie Locali, con il recupero come CSS/CDR dei rifiuti sanitari a rischio infettivo raccolti, costringendo la proponente a rivolgersi fuori regione con il rischio di non trovare disponibilità di corrispondere con tempestività alle esigenze, scompaiono le altre tipologie di rifiuti, e scompare l'impianto a loro vicino di sterilizzazione incenerimento rifiuti sanitari. Ricordiamo il fattore vicinanza case sparse, come fattore escludente.

La VIA, è una procedura richiesta allo scopo **di valutare**, se determinati progetti di opere o impianti possono avere un impatto **significativo sull'ambiente** e devono essere sottoposti alla fase di valutazione di impatto ambientale. Con la documentazione della proponente, un esercizio impossibile, poiché siamo qui a valutare SOLO le buone intenzioni della proponente. Le scriventi associazioni chiedono a codesta commissione di Valutazione di Impatto Ambientale, che detto progetto venga rigettato seduta stante per quanto sopra esposto, o che comunque venga valutato rispettando il decreto legislativo, n. 105 del 26 giugno 2015 "Seveso III", e la VINCA.

Fabrizia Arduini

Presidente WWF Zona Frentana e Costa Teatina Onlus



Marco Severo

Presidente Associazione NOIMESSIDAPARTE – APS



Giuseppe Di Marco

presidente Legambiente Abruzzo





Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0039354/18	12/02/2018	PEC	Mittente: WWFCHIETI@CSVCHPEC.IT	

Oggetto: PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI SANITARI A RISCHIO INFETTIVO MEDIANTE STERILIZZAZIONE, CON ADIACENTE DEPOSITO PER RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI - OSSERVAZIONE IN CRITICA

Impronta: 71E5AF4E4C89E50918B4BC03B6D3ED9AF574B5CE26CC792C08D89767606DCCA5